

## Iodovico Guido Cortesi

via molino vecchio,22  
24068 seriate (BG) - italy  
tel. 035 299473  
tecnico@architettocortesi.com

# progetto esecutivo

committente:

**COMUNE DI SERIATE (BG)**

progetto:

"TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "VILLA GUERRINONI"

OGGI BIBLIOTECA COMUNALE GIACINTO GAMBIRASIO"

[CUP: E42B23000550001]

codice:

**DOC**

tavola:

**ALL\_I**

descrizione:

**SCHEMA DI CONTRATTO**

scala:

ambito:

DOC documenti

rev:

data:

note:

REV00

giu 2025

consegna progetto esecutivo

REV01

giu 2025

modifiche a seguito del rapporto di verifica

REV02

giu 2025

modifiche a seguito del rapporto di verifica 2

disegnato da:

Contributo di € 140.000,00 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Convenzione n. 19732 del 22.04.2024, approvata e resa esecutiva dal decreto direttoriale del 16.05.2024 prot. n. 162.

il Responsabile Unico del Progetto: Arch. Paolo Caglioni

il Dirigente Settore 3: Arch. Domenico Leo



"Tutela e valorizzazione dell'edificio "Villa Guerrinoni"  
oggi biblioteca comunale Giacinto Gambirasio"  
[CUP: E42B23000550001]  
via Italia, 58 - Seriate (BG)

N. \_\_\_\_ REG.

**INTERVENTO DI “TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’EDIFICIO “VILLA GUERRINONI” - BIBLIOTECA COMUNALE GIACINTO GAMBIRASIO” - CUP: E42B23000550001; CIG: \_\_\_\_\_**

TRA

a) l’arch. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, che interviene a questo atto nella sua qualità di Dirigente del Settore 3 del Comune di Seriate, di seguito denominato Comune, con sede in Seriate (BG), piazza A. Alebardi, n. 1, codice fiscale 00384000162, in forza dell’art. 107 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e del decreto sindacale n. 5 del 9 gennaio 2025 di conferimento dell’incarico dirigenziale;

E

b) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, che interviene a questo atto in qualità di rappresentante legale dell’impresa \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, c.f. e P. Iva \_\_\_\_\_, giusta visura presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.  
di seguito definito “Appaltatore”, in nome, per conto ed esclusivo interesse della quale agisce.

**P R E M E S S O C H E**

- con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ il Comune di Seriate ha approvato, il progetto esecutivo dell’intervento di **“TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’EDIFICIO “VILLA GUERRINONI” - BIBLIOTECA COMUNALE GIACINTO GAMBIRASIO”**.

– con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ il dirigente del Settore 3 affida i

lavori di "TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "VILLA GUERRINONI" - BIBLIOTECA COMUNALE GIACINTO GAMBIRASIO" ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 per un valore complessivo di € \_\_\_\_\_ oltre IVA di legge, e con la medesima determinazione autorizza l'esecuzione anticipata del servizio in pendenza di stipula del contratto con decorrenza \_\_\_\_\_, e comunque entro \_\_\_\_\_ giorni dall'aggiudicazione;

- il valore complessivo del contratto non supera l'importo di € 150.000,00 e pertanto, in applicazione dell'art. 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non è stata richiesta (prot. nn. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_) l'attestazione prefettizia in ordine alla insussistenza

delle cause di divieto, sospensione o decadenza dai procedimenti indicati nell'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (comunicazione antimafia);

- [EVENTUALE] non essendo ancora pervenuta la comunicazione antimafia, ma essendo decorso il termine di trenta giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia con contestuale richiesta della suddetta informazione, è comunque possibile procedere con la stipula del contratto ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, Codice Antimafia;

- ai sensi dell'art. 67 comma 2 del D. Lgs. 159/2011 il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dei contratti pubblici;

- volendosi ora, pertanto, stipulare regolare contratto con il predetto aggiudicatario, fra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue:

### 1) CONFERMA DELLE PREMESSE.

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### 2) OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO.

1. Il Comune di Seriate come sopra rappresentato, affida all'impresa \_\_\_\_\_ come sopra rappresentata, che accetta, l'appalto per i lavori di "TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "VILLA GUERRINONI" - BIBLIOTECA COMUNALE GIACINTO GAMBIRASIO".

2. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **80** (ottanta) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

### 3) CONDIZIONI DEL CONTRATTO

1. L'appalto è "a misura", ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera m) dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 ed è concesso subordinatamente alle condizioni, pattuizioni e norme tutte contenute nel presente contratto, nell'offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Computo Metrico Estimativo, nell'Elenco Prezzi, nel Cronoprogramma e in tutti i documenti che compongono il progetto esecutivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ posto a base di gara, già accettati senza condizioni e senza riserva alcuna all'atto della partecipazione alla procedura di affidamento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati. Tutti i documenti citati sono allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

#### 4) AMMONTARE DELL'APPALTO E OPZIONI

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore dal Comune di Seriate, per la piena, integrale e perfetta esecuzione del contratto, ammonta a euro \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ), di cui euro \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge

2. Il Comune di Seriate si riserva la facoltà di disporre, qualora si renda necessaria in corso di esecuzione, una variazione, in aumento o in diminuzione, nei limiti del 20% del valore contrattuale indicato al comma 1, ai sensi dell'art. 3.3 del disciplinare di gara. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione alle condizioni originariamente previste e non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Altresì, del Capitolato speciale d'appalto, il Comune di Seriate si riserva la facoltà di affidare, qualora si renda necessaria in corso di esecuzione, una variazione in aumento, sino alla concorrenza del ribasso d'asta.

#### 5) REVISIONE DEI PREZZI

È prevista una clausola di revisione prezzi, così come dettagliata all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e che opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano indici sintetici elaborati dall'ISTAT relativi al costo di costruzione.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello relativo al

mese del provvedimento di aggiudicazione.

Il monitoraggio è previsto a cadenza annuale.

#### 6) GARANZIE.

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti col presente contratto l'Appaltatore ha prestato, ai sensi dell'art. 30 del capitolato speciale d'appalto, una cauzione definitiva di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) mediante polizza fidejussoria digitale n. \_\_\_\_\_ rilasciata nelle forme di legge da \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, già trasmessa al dirigente del Settore 3, polizza che lo stesso dichiara conforme a quanto previsto e richiesto nella documentazione di gara.

2. Nel caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione dell'Ente stipulante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata e il contraente dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso qualora l'ente medesimo abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

3. L'Appaltatore, come richiesto all'art. 31 del capitolato speciale d'appalto, ha prodotto alla Stazione Appaltante le seguenti polizze di assicurazione per la responsabilità civile professionale:

- polizza di assicurazione di Responsabilità Civile n. \_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_, attiva, con un massimale di euro 2.000.000,00 per sinistro e 5.000.000,00 per anno;

- polizza di assicurazione C.A.R. contro tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a

euro \_\_\_\_\_ ossia all'importo del presente contratto al lordo dell'IVA. Tale polizza ha validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ed è stata già trasmessa al R.U.P., che la dichiara conforme a quanto previsto e richiesto nella documentazione di gara;

4. In caso di scadenza dell'assicurazione durante il periodo di durata del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga a produrre tempestivamente copia delle quietanze dei premi pagati per il rinnovo delle polizze stesse, fino alla conclusione del periodo di durata del presente contratto.

#### 7) SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, limitatamente alle parti indicate dall'Appaltatore nell'offerta.

2. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite all'articolo 1, comma 1, lett. o) dell'allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023.

3. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante non costituenti subappalto, secondo la definizione dell'art. 119 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis.

4. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

5. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei

confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Per ulteriori, più specifiche disposizioni sul subappalto, si fa rinvio all'art. 30 del Capitolato Speciale.

6. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L.136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore e i Subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti.

#### 8) DISPOSIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, per i propri operatori, tutte le norme e gli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e antinfortunistici richiamati nel capitolato speciale d'appalto e previsti da disposizioni di legge.

2. L'Appaltatore, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore.

1. Al personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Appaltatore si impegna ad applicare, come dichiarato nell'offerta presentata in sede di gara, il CCNL identificato dal codice CNEL \_\_\_\_\_ denominato "\_\_\_\_\_".



[EVENTUALE] Come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore ha dichiarato l'equivalenza delle tutele giuridiche ed economiche rispetto al CCNL indicato dalla Stazione Appaltante, equivalenza che il RUP ha verificato e attestato e di cui si è tenuto conto nella determinazione di aggiudicazione. Qualora nel corso dell'esecuzione del rapporto dovesse essere sottoscritto un nuovo CCNL relativo al comparto indicato in sede di gara, ovvero l'Appaltatore dovesse aderire ad un diverso CCNL relativo ad un diverso comparto, dovrà darne comunicazione al Comune e dovranno essere assicurati i rapporti di equivalenza con il CCNL relativo al comparto inizialmente indicato ovvero a quello al tempo vigente.

2. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro applicato dall'Appaltatore ovvero un contratto differente purché garantisca le medesime tutele giuridiche ed economiche, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto

#### 9) PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le rate dei pagamenti, così come stabilito nel capitolato speciale d'appalto, saranno corrisposte proporzionalmente alle prestazioni eseguite eseguito a ogni emissione di SAL.

2. I pagamenti verranno effettuati, secondo le modalità precisate nel dettaglio all'art. 21 del capitolato, su presentazione di regolari fatture elettroniche.

3. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 commi 1) e 8) della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

4. Qualora si accerti che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi

di banche o della società Poste italiane S.p.A. su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, il contratto si intende automaticamente risolto in danno e per responsabilità dell'Appaltatore.

5. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010, l'Appaltatore si obbliga a:

- trasmettere, entro sette giorni dall'apertura (o dal primo utilizzo), gli estremi dei conti correnti dedicati, nonché ogni successiva modifica (comma 7);
- comunicare, nel medesimo termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti, con aggiornamenti in caso di variazione (comma 7);
- utilizzare uno o più conti correnti, anche non esclusivi, dedicati alle commesse pubbliche per tutte le operazioni finanziarie connesse (comma 1);
- eseguire i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero tramite strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità (comma 1);
- riportare il CIG e, ove previsto, il CUP negli strumenti di pagamento (comma 5);
- utilizzare i conti dedicati anche per i pagamenti relativi a dipendenti, consulenti e fornitori generali, assicurando in ogni caso la tracciabilità (comma 2);
- inserire le clausole di tracciabilità nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità (comma 9);
- comunicare alla stazione appaltante, anche in forma di estratto, i contratti in cui sono inserite le clausole di tracciabilità (comma 9, primo periodo);

- comunicare tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura territorialmente competente l'eventuale inadempimento della controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità (comma 8).

6. In caso di subappalto, ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art.3 della L.136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore e i Subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti.

7. La verifica dell'inserimento delle clausole di tracciabilità nei contratti stipulati all'interno della filiera è effettuata mediante la trasmissione da parte dell'Aggiudicatario di copia della clausola sottoscritta ovvero, in alternativa, tramite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenenti indicazioni puntuali circa l'assunzione degli obblighi medesimi.

8. Il comune di Seriate si riserva di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari, richiedendo documentazione giustificativa dei pagamenti eseguiti, mediante:

- la trasmissione delle fatture e di copia dei bonifici eseguiti verso i subappaltatori dai conti dedicati, recanti CIG e CUP;
- l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive da parte dei soggetti della filiera, attestanti la regolarità dei pagamenti eseguiti

9. Secondo i principi di cui ai commi precedenti e come previsto dall'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 2023 il comune di Seriate effettuerà i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti solo se il subappaltatore o subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, in caso di

inadempimento da parte dell'Appaltatore o se espressamente richiesto dal subcontraente e la natura del contratto lo consente.

#### 10) PREMI DI ACCELERAZIONE

1. È riconosciuto un premio di accelerazione, così come dettagliato all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso in cui i lavori siano ultimati in anticipo rispetto al termine fissato all'art. 2 comma 3 del presente contratto.
2. L'ammontare del premio è stabilito nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di anticipo sul termine fissato dal contratto.

#### 11) PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nei casi di ritardato adempimento dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o rispetto alle scadenze indicate nel cronoprogramma dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto.
2. Gli altri casi, oltre al ritardo negli adempimenti contrattuali, in cui è disposta l'applicazione delle penali, così come le modalità della loro applicazione, sono definiti all'art. 16 del capitolato speciale d'appalto, cui si fa esplicito rinvio.
2. L'ammontare complessivo delle penali comminate all'Appaltatore non può, in ogni caso superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora ciò si verificasse il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale secondo le modalità previste dall'art. 32 del capitolato speciale d'appalto.

## 12) CAUSE DI RISOLUZIONE

1. Oltre che per il superamento dell'ammontare massimo delle penalità per ritardato adempimento, di cui al precedente art. 11, il Comune ha altresì diritto alla risoluzione del contratto nei casi elencati all'art. 32 del capitolato speciale d'appalto, cui si fa rinvio.

2. La comunicazione della risoluzione contrattuale avviene secondo le modalità di cui all'art. 10 dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 122 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi o le spese per l'indizione di una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

## 13) CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

1. I lavori oggetto del presente appalto devono essere eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

A tale scopo, l'Appaltatore ha sottoscritto la dichiarazione di conformità acquisita al protocollo comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si considera facente parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegata. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
- b) fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita

all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 29 del capitolato speciale.

#### 14) INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

1. L'Appaltatore dichiara di non aver violato il divieto di assunzione o conferimento di incarichi a ex dipendenti dell'ente (ex art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001) e si obbliga altresì a non conferire incarichi entro tre anni dalla cessazione dei medesimi presso l'ente.

#### 15) CODICE DI CONDOTTA E PATTI DI INTEGRITÀ

1. L'appaltatore si obbliga a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n.5 dell'11 gennaio 2024, con particolare riferimento all'art. 4 "Regali compensi e altre utilità", e del Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e aggiornato dal DPR 13 giugno 2023, n. 81, che si considerano facenti parte sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

2. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispettare le disposizioni contenute nel patto di integrità del Comune di Seriate approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 5 settembre 2024 che si considera facente parte integrale e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato.

#### 16) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto non può essere ceduto, né tutto né in parte a pena di nullità.

#### 17) FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni che concernono l'esecuzione o l'interpretazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

#### 18) TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti di comune accordo autorizzano a comunicare a terzi i propri dati personali esclusivamente per le finalità e adempimenti connessi e/o derivanti per legge dal presente contratto (Regolamento UE 2016/679).

#### 19) ONERI CONTRATTUALI

1. Per il presente contratto, tutte le spese contrattuali, oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

2. Ai sensi dell'art. 18 comma 10 e dell'allegato i.4 del D.Lgs. 36/2023, l'imposta di bollo è stata assolta, mediante versamento con modello F24 telematico, di euro 120,00.

#### 20) DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano il D.Lgs. 36/2023, il Codice civile, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

3. Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti.

IL DIRIGENTE (\_\_\_\_\_)

L'APPALTATORE (\_\_\_\_\_)

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile si approvano specificatamente le seguenti clausole vessatorie:

- ART. 16 (penali) del capitolato;
- ART. 46 (cause di risoluzione) del capitolato;



- ART. 44 (definizione delle controversie) del capitolato;
- ART. 26 (divieto di cessione del contratto) del contratto;

IL DIRIGENTE (\_\_\_\_\_)

L'APPALTATORE (\_\_\_\_\_)